

# Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 09/10/2003

COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (Foggia)DECRETO 30 settembre 2003	
Esproprio.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

**DECRETA** 

### Art. 1

L'indennità da corrispondere ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865/1971 agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in Comune di Celenza Valfortore necessari per la realizzazione delle opere indicato in oggetto è indicata come di seguito:

- a) BUCCO FILIPPO, F° 27 p.lla 120, Superficie da occupare mq 162.00. zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 97.60 oltre Euro 40,00 per piantagioni arboree e frutti pendenti;
- b) FASCIA FRANCESCO, F° p.lla 228, Superficie da occupare mq. 23,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 19,32;
- c) GELSI LUCIA, F° 27 p.lla 2302, Superficie da occupare mq. 23,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 19,32;
- d) PALANCIA PASQUALE e PALANCIA EGILDA, F° 27 p.lla 447 superficie da occupare mq. 590,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 150,02, oltre Euro 60,00 per piantagioni arboree e frutti pendenti, F° 23 p.lle 840 superficie da occupare mq. 27,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 11,34, p.lla 843 superficie da occupare mq. 178,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 33,16, p.lla 846 superficie da occupare mq. 9 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 3,78, p.lla 1015 superficie da occupare mq. 292,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 44,56, F° 23 p.lla 728, superficie da occupare mq 378,00 zon del PRG E1 indennità provvisoria Euro 63,08;
- e) PALANCIA PASQUALE. F° 23 p.lla 729, superficie da occupare mq. 191,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 42,46;

- f) RICCIARDI LUCIA, F° 23 p.lla 561, Superficie da occupare mq. 15,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 12.60, oltre Euro 110,00 per piantagioni arboree e frutti pendenti;
- g) DI VITO MICHELE e CODIANNI MICHELINA, F° 23 p.lla 841, superficie da occupare mq. 40,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 22,68, oltre Euro 55,00 per piantagioni arboree e frutti pendenti;
- h) MADDALENA ORAZIO e BUCCO CARMELA, F° 23 p.lla 842, superficie da occupare mq. 25,00 zona del PRG E1 indennità Euro 21,00, oltre Euro 55,00 per piantagioni arboree e frutti pendenti;
- i) DEL RE MARIA, RICCIARDI ASSUNTA, RICCIARDI PASQUALE, RICCIARDI LUCIA, F° 23 p.lla 845, superficie da occupare mq. 40,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 33,60, oltre Euro 80,00 per piantagioni arboree e frutti pendenti;
- I) SANTORO ANTONIETTA, GELSI MICHELE, GELSI ANGELA, GELSI FERNANDO, GELSI SALVATORE, F° 23 p.lla 848, superficie da occupare mq. 28,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 23,52, oltre Euro 20,00 per piantagioni arboree e frutti pendenti;
- m) DE LUCA MICHELE e D'ATTELLIS FERNANDA, F° 23 p.lla 849, superficie da occupare mq. 28,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 23,52, oltre Euro 50,00 per piantagioni arboree e frutti pendenti:
- n) FASCIA ANNA MARIA e FERRO GIUSEPPE, F° 23 p.lla 850, superficie da occupare mq. 36,00 zona del PRG indennità provvisoria Euro 30,24, oltre Euro 160,00 pe piantagioni arboree e frutti pendenti;
- o) GENOVESE DONATO, F° 23 p.lle 851 superficie da occupare mq. 10,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 8,40, p.lla 852, superficie da occupare mq 27,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 22,68 oltre Euro 396,25 per fabbricato, piantagioni arboree e frutti pendenti;
- p) BOCCAMAZZO OLADIO e CODIANNI MARIA F° 2, p.lla 85, superficie da occupare mq. 33,00 zona del PRG E1 indennità provvisoria Euro 27,72, oltre Euro 178,00 per fabbricato, piantagioni arboree e frutti pendenti.

## Art. 2

L'indennità di cui all'art. 17 secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 deve essere corrisposta direttamente dall'Ente espropriatore nei termini per il pagamento della indennità di espropriazione, al fittavolo, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865. Il prezzo è fissato in misura uguale al valore agricolo medio determinato dalla competente Commissione Provinciale Espropri e corrispondente al tipo di coltivazioni effettivamente praticate.

### Art. 3

Il Comune di Celenza Valfortore è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle

forme previste per la notificazione degli atti processuali civili. I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto devono comunicare al Sindaco del Comune di Celenza Valfortore se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. Nel caso di rifiuto dell'indennità la stessa sarà accreditata c/o la Cassa DD.PP.

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data della ordinanza di pagamento diretto, dopo di che in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

### Art. 4

Per le aree ricadenti nella zona agricola (E) i proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli Immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato fino al 50% dell'indennità provvisoria.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria indicata al precedente art. 1.

#### Art. 5

Al momento della firma della cessione volontaria sarà liquidato un acconto pari all'80% dell'indennità spettante, il restante 20% sarà liquidato al completamento dei lavori dopo I emissione del Decreto definitivo di esproprio previa verifica delle aree effettivamente occupate e la redazione dei tipi di frazionamento.

### Art. 10

Il presente decreto sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed inserito sul B.U.R. della Regione Puglia.

Dalla Residenza Municipale, lì 30/09/03

Il Responsabile del Servizio Geom. Giovanni Grosso